

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI AL TEMA DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO INTERVENTO DENOMINATO "AFA E DINTORNI"

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e della Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 *"Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore"*

Art. 1 PREMESSE

A livello globale uno dei fenomeni sociali più diffusi negli ultimi anni è l'invecchiamento della popolazione. L'ultimo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità registra una forte e rapida crescita di tale fenomeno che porterà nel 2030 ad avere 1 persona su 6 con più di 60 anni. L'evoluzione del fenomeno non è uguale ovunque: l'aumento della popolazione anziana sarà più evidente nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto nei Paesi industrializzati, dove il segmento di popolazione che aumenterà maggiormente sarà quello degli ultraottantenni, il cui numero assoluto, entro il 2050, risulterà praticamente quadruplicato rispetto ad oggi.

In Italia, negli ultimi 50 anni l'invecchiamento della popolazione è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultra65enni ammonterà al 35,9% della popolazione totale, con un'attesa di vita media pari a 82,5 anni (79,5 per gli uomini e 85,6 per le donne) "Se da un lato l'aumento della longevità rappresenta indubbiamente una grande conquista, in quanto testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, dall'altro potrebbe trasformarsi in una minaccia per l'immediato futuro, nel caso in cui non fosse controbilanciato da una rinnovata capacità di programmazione di opportuni, sistematici e urgenti interventi di politica sanitaria che investano la ricerca, l'assistenza e il benessere degli anziani, tenendo in considerazione l'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento" (ISS, 2020).

Anche in risposta a queste criticità, alla fine degli anni '90, l'OMS ha posto l'attenzione verso un cambiamento di paradigma, proponendo un'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento che richiama ad una vecchiaia non necessariamente gravata da emarginazione, malattie e disabilità: l'invecchiamento sano e attivo viene promosso come ulteriore tappa nell'ambito di un percorso di vita che *"permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale [...] e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitano di assistenza"*.

Dall'accezione corrente (invecchiamento come processo multifattoriale caratterizzato da una progressiva perdita delle capacità funzionali) si è passati quindi ad un concetto di invecchiamento "attivo": concetto che definisce un nuovo punto di vista ed un nuovo approccio.

Secondo ISS, l'originalità del nuovo orientamento risiede nell'aver individuato come obiettivi fondamentali il mantenimento dell'autosufficienza e della qualità della vita dell'anziano. Oltre al trattamento specialistico e riabilitativo della malattia, compito che comunque rimane essenziale, l'obiettivo che ci si deve prefiggere è quello di attuare interventi di prevenzione in grado di minimizzare i principali fattori di rischio e promuovere adeguati stili di vita in ogni età, favorendo parallelamente l'accesso ai servizi e l'integrazione del soggetto nel proprio contesto sociale.

Tale orientamento si ritrova nella definizione del termine data dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità: invecchiamento attivo inteso come *"il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane"* (OMS, 2002).

Attraverso questa formulazione si vuole superare una visione strettamente assistenzialista in cui l'anziano è considerato come cittadino passivo, principalmente in funzione del suo impatto sul sistema sanitario-assistenziale, per proporre una concezione dell'invecchiamento che si orienti lungo tutto l'arco della vita, con lo scopo di migliorarne la qualità, coinvolgendo in tale cambio di paradigma le istituzioni, i rappresentanti della società civile, l'associazionismo ed il Terzo settore.

Il concetto di invecchiamento attivo (IA) viene così sviluppato come una delle possibili risposte per affrontare le richieste sociali, sanitarie ed economiche di una popolazione soggetta al rapido invecchiamento demografico che contraddistingue quasi tutte le società contemporanee del mondo occidentale.

Merita inoltre menzione il nuovo Piano nazionale per la famiglia (2022) che, frutto di un articolato ed ampio processo partecipativo, ha raccolto i contributi e le indicazioni emersi nell'ambito della consultazione pubblica "Verso il nuovo Piano nazionale per la famiglia" e della IV Conferenza Nazionale sulla Famiglia. In linea generale, gli assi portanti del nuovo Piano nazionale per la famiglia derivano dal lavoro dei gruppi dell'Osservatorio nazionale per la Famiglia preparatori al Piano stesso e sono rappresentati da quattro aree tematiche per le importanti sfide del Paese: *la questione demografica, il rapporto tra generi e generazioni; il tema della disuguaglianza, il tema del lavoro in un'ottica di parità di genere*. Di conseguenza gli indirizzi delle politiche nazionali di sostegno alle famiglie per i prossimi anni si pongono obiettivi, molto sfidanti, ispirati al corso di vita delle famiglie fra cui rientrano anche "La componente anziana della famiglia" (interventi per promuovere l'invecchiamento attivo e la positiva interazione tra le generazioni).

Diventa quindi obiettivo strategico promuovere lo sviluppo di politiche e servizi che supportino uno "stile di vita" tramite cui ciascun individuo possa trarre benefici psicologici, di salute fisica e relativi alla percezione di una buona qualità della vita perseguendo i propri interessi e le proprie aspirazioni, attivandosi in uno o diversi ambiti della sfera sociale e personale. Ciò nell'ottica che la persona anziana venga valorizzata come risorsa per la società nel suo complesso, favorendo, di conseguenza, la sostenibilità del sistema di *welfare* in termini di riduzione della spesa pubblica per gli interventi di assistenza e cura socio-sanitaria, di valorizzazione dell'apporto produttivo derivante dalle attività che decide di intraprendere (nel mercato del lavoro, in forma di volontariato, ecc.), nonché di bilanciamento del sistema previdenziale.

Si tratta indiscutibilmente di un processo virtuoso, da perseguire in modo costante, attraverso un approccio integrato che provi ad attivare un sistema di azioni fra loro interconnessi ed integrabili, per intervenire in un'ottica preventiva, prima che riparativa: ciò nella consapevolezza, come scrive l'OMS che *"il benessere degli anziani è multidimensionale, nel senso che lo starbene implica più fattori: quello psicofisico, quello socioeconomico, quello relazionale, quello partecipativo"*.

In questo contesto, il ruolo delle istituzioni pubbliche e del mondo associativo può assumere un ruolo primario nella capacità di intercettare le fasce di potenziali anziani a rischio di ritiro e per innalzare la soglia di partecipazione e di benessere di questa fascia della popolazione.

Il concetto dell'invecchiamento attivo è quindi inquadrabile come fenomeno di promozione della salute a 360 gradi, che può ridurre i costi sostenuti per la necessità di cura e assistenza, occorre sottolineare che la legislazione regionale negli anni è stata indubbiamente più consistente rispetto a quella nazionale, stante anche la competenza delle regioni nella regolamentazione dei servizi sanitari e socio sanitari.

Dal punto di vista dei dati statistici, la Toscana non si differenzia dal contesto nazionale. Ormai da più di dieci anni l'IRPET evidenzia il forte invecchiamento della popolazione regionale non frenato dal dall'incremento del flusso migratorio dall'estero e dovuto al parallelo allungamento della vita e al forte calo della natalità. L'invecchiamento viene quindi individuato da Regione Toscana come un settore di intervento cruciale. Negli anni la Toscana ha individuato questo come un settore di intervento strategico e si è fatta quindi promotrice di diversi provvedimenti legislativi che valorizzavano le persone mature quali risorse da coinvolgere anche nelle attività sociali e di pubblica utilità.

"Questi fenomeni comporteranno [...] cambiamenti a livello sociale ed economico, nelle composizioni e nelle abitudini delle famiglie e si rifletteranno sui modelli di welfare e di assistenza. È per aggiornare questi modelli e predisporre a fare fronte ai nuovi bisogni di una società diversa che appare sempre più indispensabile trovare soluzioni innovative, ispirate alle esperienze più avanzate realizzate in altri paesi europei (Olanda, Finlandia, Regno Unito). Oltre ad ispirarsi alle buone prassi diffuse in Europa e in Italia, si dovrà tener conto dell'impatto sull'organizzazione e sui modelli di erogazione dei servizi e l'obiettivo

regionale toscano da raggiungere deve essere quello di favorire soluzioni che privilegino l'integrazione fra le diverse discipline e professioni attraverso protocolli di intesa e investimenti che rappresentano i fondamentali passi in questa direzione. L'obiettivo per gli anni a venire è quindi che il tema dell'invecchiamento attivo diventi, a tutti i livelli, obiettivo e parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale perché solo in questo modo sarà possibile affrontare al meglio le opportunità offerte da una società che "progredisce in età" e che deve prestare però sempre molta attenzione, fin da ora, all'impegno sociale ed economico che inevitabilmente ricadrà sulle generazioni più giovani". (in *"L'invecchiamento attivo: l'esperienza di Regione Toscana"*, Mondo Sanitario, Dicembre 2020)

Fra le molteplici azioni messe in campo dalla Regione Toscana occorre citare sicuramente la Promozione dell'Attività Fisica Adattata (A.F.A.).

Questa area di intervento regionale è attiva sin dall'anno 2005 grazie ad una serie di Delibere regionali (DGR n. 595/2005; n. 1081/2005), a partire dalle quali vengono attivati su tutto il territorio toscano, in ottica preventiva, programmi di esercizio fisico per persone con problemi cronici di salute, da svolgere in gruppo, al fine di favorire al massimo la socializzazione, l'acquisizione di stili di vita attivi nonché la prevenzione o mitigazione della disabilità. L'AFA, promossa dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) nell'ambito del Piano Integrato di Salute, è programmata dalle Zone-Distretto e contribuisce strategicamente agli obiettivi individuati dal Servizio Sanitario Regionale per la Sanità di Iniziativa e le azioni di promozione dell'IA. La regolamentazione e i protocolli dell'AFA sono stati aggiornati nel tempo (DGR n. 459/2009; n. 300/2012; n. 677/2015; n. 878/2015; n. 1418/2016) ed in particolare, in una più recente delibera (n. 903/2017), sono stati forniti gli indirizzi per l'organizzazione dell'AFA e di altre iniziative a supporto dell'attività fisica in comunità, considerando esplicitamente gli anziani tra i destinatari principali.

Da ultimo si cita la Delibera del Direttore USL Toscana Centro n. 812 del 07/06/2018 con la quale, al fine di garantire un livello omogeneo di modalità di accesso, coordinamento, organizzazione, verifica di sicurezza e qualità dei programmi AFA in tutto il territorio aziendale, si approva il Regolamento Aziendale AFA, di cui al DGRT 903/2017, e si definiscono i rispettivi ruoli di promozione, organizzazione, monitoraggio e controllo dell'attività tra USL Toscana Centro, Società della Salute e Zone Distretto nonché soggetti organizzatori dei corsi.

Art. 2- CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DELL'AVVISO

Il presente Avviso trova il suo riferimento normativo negli istituti di "Amministrazione Condivisa" definiti dal D.lgs. 117/2017 e dalla LR 65/2020 partendo dal ruolo stesso che la Regione Toscana ha voluto riconoscere al Terzo settore e all'Associazionismo nell'art. 2 della suddetta Legge:

"La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione [...] tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini. [...] riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), [...] riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità. [...] nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia".

Gli indirizzi della predetta normativa (che trova ulteriore sostanza nel Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021, nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché nella sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020), in particolare per quanto concerne l'istituto della co-progettazione, devono essere intrecciati con la materia specifica della promozione dell'invecchiamento attivo, partendo dal ruolo potenzialmente

centrale che sono chiamati a svolgere, nel contesto precedentemente descritto, il terzo settore e l'associazionismo nel definire un nuovo orizzonte di vita dell'anziano.

Recenti studi ISTAT confermano infatti che le relazioni di tipo associativo che possono essere esperite e agite all'interno delle suddette organizzazioni consentono infatti all'anziano che in esse è coinvolto di trarne un certo livello di benessere personale: esse contribuiscono di fatto a "migliorare la qualità della vita una volta che vengano a mancare dimensioni importanti della propria identità, come il ruolo genitoriale (indipendenza dei figli) o quello professionale (pensionamento)" (*cit.*).

Questo ruolo potenzialmente centrale degli ETS e delle associazioni nell'ottica di un nuovo welfare sostenibile e moderno viene confermato da ulteriori due fattori che occorre evidenziare:

- 1) la presenza capillare e diffusa degli ETS e dell'associazionismo su tutto il territorio nazionale, in particolare toscano;
- 2) l'estrema variabilità di interventi di cui tali soggetti si fanno portatori e che riguardano le più disparate discipline di "interesse generale" come definite dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

A fronte di quanto sopra, la SDS adotta l'istituto della co-progettazione, in quanto processo ed espressione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale in grado di definire con maggior efficacia l'eventuale realizzazione di "specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali" (art. 11, c. 2, L.R. n. 65/2020) e di adeguarsi in maniera più dinamica alle necessità del welfare locale per tramite l'attivazione di un contesto di rete collaborativa tra soggetti pubblici e privati, ben delineato nella L.R. 65/2020.

Obiettivo del presente Avviso è l'individuazione di soggetti interessati a collaborare con la Società della Salute nella definizione di azioni di sistema che tendano a:

- Costruire e sviluppare "reti" di intervento diffuse a livello territoriale capaci di promuovere e rendere concreti gli obiettivi della promozione del benessere dell'anziano dal punto di vista psicofisico, socioeconomico, relazionale, partecipativo;
- Attivare interventi di carattere trasversale e sinergico capaci di coinvolgere organicamente i vari ambiti pertinenti alla promozione dell'invecchiamento attivo (attività di socializzazione, alimentazione, attività fisica ecc.) mettendo sempre al centro il concetto di vita "sociale".

ART. 3 –OGGETTO E BENEFICIARI

Oggetto del presente Avviso è l'avvio di un processo di co-progettazione che possa condurre all'attivazione su tutto il territorio della Valdinievole di interventi/progetti che riescano a coinvolgere la cittadinanza più anziana e fragile nella acquisizione di stili di vita sani e comportamenti salutari e contribuiscano così a prevenire le condizioni di rischio e la progressione verso le malattie, ad ottimizzare le opportunità per la salute, la partecipazione sociale e la sicurezza.

Il presente avviso, pertanto, rientra negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) e d i) , del Codice del Terzo settore.

Art. 4- DURATA

La durata degli interventi avviati con il presente Avviso decorrerà dalla data della sottoscrizione della convenzione di cui al successivo art. 13 per tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi interventi — attualmente non previsti — o, anche, vi sia una variazione dei bisogni ed esigenze espresse dal territorio essi saranno oggetto di riapertura della co-progettazione stessa.

Art. 5- INTERVENTI ED ATTIVITA'

Dati gli obiettivi generali, le attività/interventi – oggetto della co-progettazione di cui al presente Avviso – potranno orientarsi su più settori/macro-aree pertinenti alla promozione dell'invecchiamento attivo nella consapevolezza, come scrive l'OMS, che il benessere degli anziani è multidimensionale, nel senso che lo star bene implica più fattori: quello psicofisico, quello socioeconomico, quello relazionale, quello partecipativo

Data l'esperienza territoriale della Valdinievole (si rinvia a tal fine al Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con Delibera SdS n. 6/2020), si precisa che tali interventi dovranno orientarsi in modo specifico all'attivazione di due dei seguenti percorsi:

1) Corsi di Attività Fisica Adattata (secondo le modalità previste dalla Delibera GRT n. 903/2017 e dalla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 812 del 07/06/2018):

L'Attività Fisica Adattata è un percorso non sanitario che prevede una serie di programmi di attività motoria di gruppo, finalizzati a migliorare il benessere della persona e a contrastare le difficoltà di movimento temporanee o conseguenti a malattie croniche.

I corsi si svolgono in piccoli gruppi al massimo di circa 15 persone, in luoghi aperti al pubblico gestiti da enti del terzo settore o associazioni di volontariato oppure in palestre o piscine pubbliche e private, al chiuso o all'aperto. Le sedute sono all'incirca di un'ora e si svolgono 2 o 3 volte la settimana. La ASL vigila e garantisce l'adeguatezza dei locali e l'applicazione dei protocolli di esercizi.

2) Percorsi/ interventi relativi alla sana alimentazione:

Per quanto concerne questo intervento si enunciano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti potenziali attività da svolgere:

- *Corsi di nutrizione ed educazione alimentare con particolare attenzione all'alimentazione e nutrizione nell'anziano e ad un'alimentazione naturale e consapevole;*
- *Corsi di Cucina con ricette revisionate in chiave salutistica, ecc.;*
- *Incontri sulle varie forme di abuso/dipendenze (alcol, fumo, ecc.) e sui fattori di rischio in età adulta*
- *Momenti conviviali, pranzi sociali.*

3) Percorsi/interventi volti a promuovere una vita sociale "attiva"

Per quanto concerne questo intervento si enunciano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti potenziali attività da svolgere

- *Corsi di Ballo;*
- *Corsi di Recitazione;*
- *Lecture;*
- *Visite guidate;*
- *Memory Training (stimolazione cognitiva della memoria attraverso giochi di gruppo e esercizi mnemonici);*

Si precisa che il soggetto interessato a partecipare dovrà presentare, previa la non ammissione dell'istanza, proposte di interventi afferenti ad almeno due dei suddetti percorsi di cui uno è obbligatoriamente l'Attivazione di corsi di Attività Fisica Adattata.

Nell'attuazione degli interventi/attività, il soggetto che presenta formalmente l'istanza di partecipazione di cui al successivo art 10 può presentare la medesima istanza in partenariato con altri soggetti di cui alle disposizioni previste dall'art. 13, comma 1 lett. b) n. 4) della L.R. n. 65/2020

Art. 6- SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/2017.

Si precisa che le associazioni e soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 65/2020 sono ammessi a partecipare nei limiti di quanto definito dall'art. 13, comma 1 lett. b) n. 4 della L.R. n. 65/2020.

ART. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti di cui al precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Si riportano di seguito i seguenti requisiti di ordine generale obbligatoriamente da possedere da parte dei soggetti partecipanti all'Avviso:

1. essere iscritti nel registro Unico nazionale di cui al D.Lgs. 117/2017 o altro registro equivalentemente ai sensi 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017;
2. avere nel loro Statuto finalità ed obiettivi di interesse generale congrui con quelli di cui al presente Avviso nonché dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno triennale nel settore specifico e sul territorio interessato;
3. essere in assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
4. non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ossia che il concorrente nei tre anni precedenti non deve aver concluso contratti o conferito incarichi, per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale, a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.mm. cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove il concorrente sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
5. essere in regola con i versamenti dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori impiegati, ove esistenti;
6. non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia (D.lgs. 159/2011);
8. applicare ai dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di cui all'art. 11 c. 6 della L.R. 65/2020;
9. osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In caso di Associazioni/enti che intendano costituire un raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppate.

I Consorzi possono partecipare alla selezione se le imprese consorziate, per conto delle quali partecipano e che saranno materialmente coinvolte nella co-progettazione, avranno i requisiti sopra specificati.

Requisiti di ordine speciale

Si riportano di seguito i seguenti requisiti di ordine speciale obbligatoriamente da possedere da parte dei soggetti partecipanti all'Avviso:

1. possesso di capacità tecnico-professionale: competenza ed esperienza comprovata dall'aver realizzato, per almeno 12 mesi nel triennio precedente alla data del presente avviso, in collaborazione con Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni o in proprio, interventi/attività nell'ambito delle azioni previste dalla presente procedura;

2. avere almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Pistoia;

3. presenza di risorse umane dotate di profili e competenze adeguate nello svolgimento di attività analoghe a quelle previste dall'Avviso. Per quanto concerne l'intervento 1) **Attivazione di Corsi di Attività Fisica Adattata** si precisa che vengono obbligatoriamente richieste le qualifiche professionali di cui alla Delibera GRT n. 903/2017 e dalla Delibera DG n. 812/2018, pena l'esclusione dalla procedura stessa.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, il possesso dei requisiti di carattere generale dovrà essere dichiarato anche da eventuali soggetti partecipanti al progetto in qualità di enti strumentali dell'ETS per la realizzazione di attività secondarie e funzionali/essenziali a quelle poste in essere dall'ETS stesso.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovrà essere dichiarato dal Legale rappresentante dell'Ente interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività di co-progettazione.

Art. 8- FASI DELLA COPROGETTAZIONE

Il percorso di co-progettazione sarà articolato nelle seguenti fasi:

- **Pubblicazione del presente Avviso di interesse** con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione: la scadenza per la presentazione delle istanze è indicata al successivo articolo 10;
- **Individuazione dei soggetti partner:** Soggetti del Terzo Settore. Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art.4 c.4-5 LR 65/2020 intervengono in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto: in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali ai sensi dell'art. 13 c.1 lett. b.4 LR n. 65/2020
- **avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione** con la possibilità di apportare variazioni/correttivi/integrazioni al progetto/progetti presentati per la selezione dei soggetti proponenti.

L'attività di co-progettazione impegnerà i rappresentanti designati da SdS che coordineranno l'intero processo, i responsabili del soggetto/soggetti del Terzo settore e dei soggetti di cui all'art. 4, commi 4-5, della LR 65/2020, i rappresentanti responsabili del progetto AFA per l'Azienda USL nonché eventualmente personale dei Comuni della Valdinievole

Il procedimento si svilupperà quindi in più sessioni necessarie per la definizione di progetto finale che costituirà parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al successivo articolo 13. Di ogni sessione verrà redatto apposito verbale.

I giorni e le modalità saranno debitamente comunicate ai partecipanti.

Si precisa che il progetto definitivo dovrà prevedere obbligatoriamente:

- la definizione analitica e di dettaglio delle attività da realizzare, in rispondenza agli obiettivi generali e specifici del presente Avviso;
- definizione specifica di costi e ripartizione delle risorse sugli interventi;
- modalità di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i soggetti pubblici, privati, economici presenti sui territori, con cui realizzare il progetto.

Qualora non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi e la finalità della co-progettazione, SdS si riserva di revocare l'intera procedura.

- **Definizione dell'accordo sostitutivo del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della L.N. 241/1990 all'esito del tavolo di co-progettazione.**
- **Stipula della convenzione**

Art. 9- MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti che intendono partecipare alla selezione per la co-progettazione dovranno far pervenire in busta chiusa o tramite PEC la documentazione di seguito indicata, indirizzandolo specificatamente a:

**SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE,
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA C. BATTISTI 31 – 51017 PESCIA (PT)**

ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 15/2/2024 – a pena di esclusione dalla selezione

Le domande dovranno riportare la seguente dicitura:

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA CO-
PROGETTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI AL
TEMA DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO
INTERVENTO DENOMINATO "AFA E DINTORNI"**

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, in uno dei seguenti modi:

- consegnate a mano a Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia (farà fede la data del timbro di ricevimento dell'ufficio Protocollo del di SdS Valdinievole);
- tramite PEC a sdsvaldinievole@postacert.toscana.it (farà fede l'orario di arrivo);
- tramite raccomandata A/R indirizzata a Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia

Le domande dovranno contenere obbligatoriamente la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**(comprensiva della Istanza e trattamento dati – ALLEGATO A)
- **“DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E PIANO FINANZIARIO”** (comprensiva della Proposta progettuale – ALLEGATO B e del Piano economico Finanziario ALLEGATO C)

Dovrà, inoltre, recare – in caso di plico – sempre all'esterno, l'intestazione e l'indirizzo del mittente.

Resta a totale responsabilità del mittente la verifica della consegna della domanda e il rispetto dei tempi di scadenza per la presentazione della stessa. Allo scopo, farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo di SdS in caso di consegna a mano o tramite raccomandata A/R, oppure la data di avvenuta consegna in caso di PEC. In quest'ultimo caso è responsabilità del mittente verificare l'avvenuta ricezione della PEC da parte di SdS.

Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della documentazione e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le istanze pervenute entro il termine stabilito.

Si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12.30. Non verranno prese in considerazione le richieste di partecipazione formulate in difformità alle modalità e alla tempistica indicate.

Alla domanda (ALLEGATO A) dovrà essere obbligatoriamente allegata:

1. la modulistica prevista per la richiesta di attivazione di corsi di Attività Fisica Adattata, debitamente compilata in tutte le sue parti: tale modulistica è approvata con Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 812 del 07/06/2018.

2. (SOLO NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO ISTANTE AGISCA IN PARTERNARIATO CON ALTRI SOGGETTI PER LO SVILUPPO DI UNO O PIU' INTERVENTI/ATTIVITÀ) l'accordo di collaborazione sottoscritto con il soggetto/soggetti con cui agisce in partenariato da cui risultino: denominazione, sede legale, Partita Iva/CF; legale rappresentante; forma giuridica posseduta da parte del soggetto partner nonché gli obblighi reciproci e la responsabilità in relazione agli interventi da effettuare

Si precisa che tali soggetti partners dovranno agire nell'ambito della convenzione che disciplina il rapporto con SDS secondo le disposizioni previste dalla L.R. n. 65/2020 ed in particolare dall'art. 13, comma 1 lett.b) n. 4).

Art. 10- CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte progettuali presentate dai singoli soggetti partecipanti saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 12, secondo criteri e modalità di seguito descritti.

Sono ammesse a partecipare al percorso di co-progettazione così come definito nei precedenti articoli tutti quei soggetti le cui istanze abbiano acquistato un punteggio pari o superiore a 50

Si precisa, a tal fine, che l'esito della co-progettazione è la stipula di una convenzione (di cui al successivo articolo 12) con tutti quei soggetti che abbiano superato la soglia minima di punteggio

REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI DEL SOGGETTO Fino a punti 30

Esperienze maturate nell'ultimo triennio (per almeno 12 mesi) che dimostrino:	Sub - punteggi
coerenza tra gli obiettivi della proposta progettuale e le caratteristiche distintive del soggetto proponente (in termini di mission, esperienza e radicamento sul territorio)	5
comprovata esperienza nella realizzazione di interventi e progetti nel settore oggetto della presente procedura negli ultimi tre anni. Numero e durata di progetti nel triennio	5
Risorse umane e figure professionali messe disposizione, in relazione all'impianto progettuale:	Sub - punteggi

quantità e qualità (Curriculum vitae che specificherà titoli formativi, di specializzazione, esperienza professionale, ruolo all'interno della progettazione e delle attività) degli operatori impiegati a qualsiasi titolo per la realizzazione del progetto	15
monte ore di volontariato messo a disposizione	5

QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE fino a punti 50

Qualità della proposta tecnico-progettuale	Sub - punteggi
coerenza e congruità complessiva delle proposta progettuale con gli obiettivi e le finalità della co-progettazione nonché al contesto territoriale	10
Completezza e innovatività della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e alle azioni indicate nel presente Avviso	10
qualità complessiva della rete territoriale attivata, comprovata anche attraverso documentate collaborazioni o accordi di partenariato	8
adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione	5
Coerenza e funzionalità dei beni strumentali messi a disposizione per le attività previste dal progetto	7
Attività Fisica Adattata: quantità dei corsi, diffusione territoriale, prospettive di sviluppo a breve, medio, lungo termine	10

PIANO FINANZIARIO fino a punti 20

Piano finanziario con indicazione della previsione delle spese	Sub - punteggi
coerenza e congruità dei costi con la progettualità proposta	10
Cofinanziamento fino ad un max. del 20%	10 (commisurato alla percentuale di cofinanziamento)

Art. 11- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE E TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

La procedura di valutazione delle proposte progettuali sarà svolta da una Commissione tecnica - costituita da membri individuati tra il personale dipendente SdS, e da rappresentanti aziendali membri del Coordinamento per l'Attività Fisica Adattata che avrà il compito di:

- verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata e conseguentemente di ammettere o escludere i soggetti partecipanti;

- valutare i requisiti tecnico-qualitativi, la proposta progettuale e il piano finanziario ed individuare i soggetti con cui avviare il tavolo di co-progettazione secondo le modalità definite dal precedente art.11.

Art. 12- STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione, che regolerà l'esecuzione progettuale, verrà eventualmente stipulata mediante scrittura privata a seguito delle fasi di co-progettazione, recependone gli esiti, e riporterà indicativamente almeno i seguenti elementi essenziali:

- oggetto e durata;
- esito della progettazione condivisa;
- modalità di direzione, gestione e organizzazione delle attività;
- obblighi dei contraenti: soggetti partner selezionati e SdS Valdinievole;
- impegni economico-finanziari e modalità di erogazione dei finanziamenti;
- modalità di rendicontazione delle spese
- gestione della convenzione, verifiche ed integrazioni/rinegoziazioni;
- ulteriori elementi essenziali secondo le vigenti disposizioni in materia di co-progettazione ai sensi del D.M. 72/2021 e della L.R. 65/2020.

La Convenzione prevederà la possibile richiesta ai soggetti gestori, in qualsiasi momento del periodo della durata della stessa, di riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio.

Art. 13- RISORSE DISPONIBILI

Sds Valdinievole mette a disposizione un contributo erogato ai sensi dell'art. 11 comma 4 della LR 65/2020 pari a 70.000 € per ogni annualità pari ad un importo massimo di € 210.000,00 per tre annualità

I soggetti proponenti dovranno impegnarsi a cofinanziare, nelle forme previste dall'art. 11 c.3 della LR 65/2020, il progetto con una quota che potrà variare in funzione della capacità dei singoli proponenti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 L.R. 65/2020, tale quota di cofinanziamento dovrà essere quantificata indicando il corrispondente valore in denaro delle singole risorse messe a disposizione (es. risorse finanziarie e/o umane anche in termini di volontariato, e/o strumentali, derivanti anche da collaborazioni o supporto economico di altri soggetti o reti territoriali, oltre che da beni mobili ed immobili).

Sds Valdinievole si riserva di convogliare sul progetto eventuali ulteriori risorse attivate attraverso specifiche collaborazione e/o partenariati con altri soggetti del terzo Settore, altri enti senza scopo di lucro o con i soggetti di cui all'art. 13 c.1 lett. b) n. 4 della LR 65/2020 che siano interessati a processi di investimento sul welfare locale, e quindi alla collaborazione in progettualità ed interventi che pongano al centro il benessere delle comunità e delle persone e che siano generativi di sviluppo umano, economico e sociale.

In tal caso le risorse attivate potranno essere investite nel potenziamento degli interventi e attività previo accordo con i soggetti interessati alla co-progettazione.

Si precisa che il contributo è unicamente diretto al sostegno degli interventi afferenti alle azioni 2) e 3) di cui all'art 6:

Percorsi/ interventi relativi alla sana alimentazione

Percorsi/interventi volti a promuovere una vita sociale "attiva"

Per quanto concerne l'intervento relativo a **Corsi di Attività Fisica Adattata**, esso non è soggetto a finanziamento in quanto i singoli interventi si sostengono attraverso le quote a carico dei singoli partecipanti che ammontano a:

massimo € 3,50 ad accesso per i corsi AFA A e fibromialgia

massimo € 4,50 ad accesso per i corsi AFA B (OTAGO) e per i corsi di AFA C

massimo € 5,00 ad accesso per i corsi AFA in piscina

Art. 14- NORME PER LA RENDICONTAZIONE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione ad Sds della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell'intervento del rendiconto finale delle spese sostenute. Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione di Sds.

È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto.

Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l'addebito del pagamento, effettuato tramite POS. Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo. L'importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

Per quanto concerne disposizioni più specifiche in ordine alle modalità di rendicontazione si rinvia alle disposizioni riportate nella Convenzione di cui al precedente articolo 12.

Si precisa altresì che la presente procedura è sottoposta alla normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari e si applicano, trattandosi di coprogettazione, le disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 585 del 19/12/2023

Art. 15- OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il soggetto selezionato/soggetti selezionati garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito della procedura di co-progettazione e nell'esecuzione delle attività previste dal progetto. Si impegna, altresì, a trattare i dati personali (anche sensibili e giudiziari) di utenti e cittadini in conformità alle disposizioni contenute, nel D.lgs. 196/2003 "Codice della privacy" così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Prima di procedere ai pagamenti a favore del soggetto/soggetti gestori, SdS verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il soggetto/soggetti gestori si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il soggetto/soggetti gestori dovranno altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da SdS Valdinievole.

Art. 16- PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del GDPR/27.4.2016 e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di co-progettazione. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. . La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è SdS Valdinievole.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui al D.lgs36/2023., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Art. 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si precisa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Direttore della Società della Salute Valdinievole Dott. Stefano Lomi, mail: direttore.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento si riserva di avvalersi di personale appartenente alla SdS Valdinievole con funzioni di supporto al processo di co-progettazione

Art. 18- VERIFICHE E CONTROLLI

Sds effettuerà le verifiche di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 nei confronti dei soggetti responsabili della gestione del progetto/interventi

In ordine alle verifiche delle spese presentate a rimborso Sds potrà procedere ad accessi e controlli riguardanti la regolare ed ordinata tenuta della contabilità da parte del soggetto responsabile degli interventi:

Sds potrà in particolare procedere a verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella contabilità del soggetto responsabile delle attività

Sds provvede, nell'ambito di durata della convenzione relativa alla presente procedura, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.

Art. 19- ELEZIONE DOMICILIO E NORME DI RINVIO

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme normative vigenti nella materia

Art. 20- FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della convenzione, sarà esclusivamente quello di Pistoia.